



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI n. 912/XIX Sess./2022

Ai Presidenti dei Consigli degli  
Ordini Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e  
Consulte degli Ordini degli  
Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Servizio di “web analytics” to “Google Analytics” – Provvedimento Autorità per la  
Protezione dei Dati Personali - Informativa

Cari Presidenti,  
sono giunte alla Segreteria del Consiglio Nazionale Ingegneri alcune richieste di chiarimento in merito ad un provvedimento dell’Autorità per la Protezione dei Dati Personali relativo al servizio di “web analytics” “Google Analytics” (di seguito anche GA). Questo servizio, offerto da un soggetto privato sia in forma gratuita che a pagamento, è largamente diffuso per il monitoraggio dei visitatori di piattaforme web, quali ad esempio i siti web degli Ordini territoriali.

Il provvedimento numero 9782890, reperibile all’indirizzo <https://gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782890>, ha comportato la misura dell’ammonizione (art. 58 par. 2 lett. B del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 143 del d.lgs. 196/03) nei confronti di un soggetto privato che, utilizzando il servizio GA, ha effettuato un trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea.

Ai fini di una corretta ricostruzione dell’attività dell’Autorità Garante, è utile ricordare che:

- 1) il provvedimento è frutto di una procedura di reclamo (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) presentata da una singola persona fisica in data 17 agosto 2020 (rif: par.1 del provvedimento) verso uno specifico “Titolare del trattamento”.
- 2) Il reclamo scaturisce da una campagna dell’associazione “Noyb NOYB – European Center for Digital Rights” con sede a Vienna, Goldschlagstraße 172/4/3/2, conseguente alla sentenza C-311/18 della Corte di Giustizia Europea che ha invalidato la decisione di adeguatezza al “Privacy Shield” relativa al trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti.
- 3) Il trasferimento di dati personali effettuato dal servizio GA è regolato dalle “clausole contrattuali standard” secondo lo schema adottato il 5 febbraio 2010 dalla Commissione europea con decisione n. 2010/87/UE (rif: par.1 del provvedimento).

E’ utile precisare che le condizioni che hanno portato l’Autorità al provvedimento di ammonizione sono dettagliate al par. 2.3, che rileva la non idoneità delle misure supplementari poste a tutela delle persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento.

Si invitano i Consigli territoriali a valutare con attenzione, consultandosi con i propri “Responsabili per la protezione dei dati personali (DPO)”, sulle implicazioni che derivano dall’utilizzo dello strumento oggetto del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come anche dall’utilizzo di strumenti di “analytics” che comportino un trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, utilizzando meccanismi simili a quelli indicati al punto 2.1 del provvedimento citato.

Il CNI resta a disposizione per eventuali chiarimenti, supporto o valutazioni congiunte agli Ordini territoriali in materia.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

